

Parti

Ricorrente: MC

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravljenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9 della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, in combinato disposto con l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾, del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che non osta, nel settore armonizzato dell'imposta sul valore aggiunto, a uno strumento giuridico nazionale come quello previsto nell'articolo 19, paragrafo 2, del DOPK la cui applicazione comporta la responsabilità solidale ex post di una persona fisica che non è soggetto passivo, e non è debitrice dell'IVA, ma la cui condotta infedele ha determinato il mancato assolvimento di detta imposta da parte della persona giuridica soggetto passivo che ne è debitrice.
- 2) Se l'interpretazione delle disposizioni di cui trattasi e l'applicazione del principio di proporzionalità non ostino allo strumento giuridico nazionale disciplinato nell'articolo 19, paragrafo 2, del DOPK neppure rispetto agli interessi maturati sull'IVA non assolta tempestivamente dal soggetto passivo.
- 3) Se lo strumento giuridico nazionale disciplinato nell'articolo 19, paragrafo 2, del DOPK contrasti con il principio di proporzionalità nel caso in cui il ritardato assolvimento dell'IVA che ha comportato la maturazione di interessi sul debito ad essa relativo, non sia riconducibile alla condotta della persona fisica non soggetto passivo, ma alla condotta di un soggetto terzo o al verificarsi di circostanze di carattere oggettivo.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg (Austria) l'8 gennaio 2021 — LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG / CB e a.

(Causa C-7/21)

(2021/C 88/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Bleiburg

Parti

Ricorrente: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Resistenti: CB, DF, GH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il principio di effettività e di equivalenza (principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE), debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro che prevede, quale unico mezzo di ricorso contro una decisione di esecuzione forzata adottata solo sulla base delle affermazioni della parte esecutante, in assenza di contraddittorio preventivo e senza titolo esecutivo, il ricorso da presentarsi entro otto giorni nella lingua di tale Stato membro, anche quando la decisione di esecuzione forzata viene notificata in un altro Stato membro in una lingua che il destinatario non comprende, tenuto conto che già in caso di presentazione del ricorso entro dodici giorni quest'ultimo viene respinto in quanto tardivo.
- 2) Se l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007⁽²⁾, in combinato disposto con il principio di effettività e di equivalenza, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che preveda che, con la notifica del modulo standard che figura nell'allegato II, sull'informazione del destinatario del suo diritto di rifiutare un atto entro il termine di una settimana, inizi a decorrere anche il termine per la presentazione del previsto ricorso contro la decisione di esecuzione forzata nel contempo notificata, fissato in otto giorni.

- 3) Se l'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che contempla, quale mezzo di ricorso contro la decisione di esecuzione forzata, il ricorso motivato da presentarsi entro otto giorni, e che impone tale termine anche quando il destinatario della decisione che ordina l'esecuzione forzata abbia sede in un altro Stato membro e detta decisione non sia redatta né nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale essa viene notificata, né in una lingua che il destinatario della decisione medesima comprende.

-
- (¹) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l' 8 gennaio 2021 —
Germanwings GmbH / KV**

(Causa C-8/21)

(2021/C 88/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

Resistente: KV

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹).

-
- (¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, S. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l'8 gennaio 2021 —
AX / Deutsche Lufthansa AG**

(Causa C-9/21)

(2021/C 88/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente in primo grado e in appello: AX

Resistente in primo grado e in appello: Deutsche Lufthansa AG